

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giorgio Cancellieri, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 gennaio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BORDACCONI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Viterbese Calcio Srl), GIUSEPPE QUATELA (all'epoca dei fatti, Presidente della Società SSD Certosa Calcio), ANGELO SABA (Dirigente della Società SSD Certosa Calcio), le Società AS VITERBESE CALCIO Srl e SSD CERTOSA CALCIO - (nota N°. 3757/372 pf11-12/AA/ac del 12.12.2011).

Con lettera n. 3757/372 del 12 dicembre 2011, la Procura federale della F.I.G.C. ha rappresentato di aver ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Lazio una documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore Daniele Bordacconi, nato il 05-04-1978, a due gare della Società SSD Certosa Calcio, rispettivamente in data 2 e 9 ottobre 2011, malgrado in quel momento fosse tesserato con la Società AS Viterbese Calcio Srl.

Dall'esame della documentazione, la Procura ha infatti rilevato che:

- il calciatore in occasione delle due partite è stato inserito nelle distinte dei giocatori partecipanti alla gara, con riscontri anche nel rapporto arbitrale nella parte riportante le variazioni della formazione delle squadre;
- lo stesso risultava però tesserato con la Società AS Viterbese, fin dal 26 novembre 2010, e la richiesta di tesseramento n. 091116, sottoscritta dal Presidente della Società SSD Certosa, Giuseppe Quatela, il 30-09-2011 era stata archiviata dal Comitato Regionale Lazio in quanto il calciatore risultava già vincolato con altra Società, dandone espressa comunicazione all'Ente richiedente il 06 ottobre 2011;
- solo in data 02-12-2011 il calciatore è stato regolarmente tesserato per la Società SSD Certosa.

Alla luce delle circostanze rappresentate e delle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), art. 40, comma 4, e nel Codice di Giustizia Sportiva (CGS), art.10, commi 2, 3 e 4, la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale:

– il calciatore Bordacconi, per la violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art.10, commi 2 e 6, dello stesso Codice e 40, comma 4, delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato due gare nelle file di una Società senza averne titolo in quanto tesserato per altra Società e per aver richiesto un tesseramento malgrado fosse già tesserato;

- il Presidente della Società SSD Certosa Calcio, Giuseppe Quatela, per la violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS, art. 40, comma 4, delle NOIF e art.10, comma 2, del CGS per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Bordacconi benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra Società;
- il Dirigente della Società SSD Certosa Calcio, Angelo Saba, per la violazione di cui all'art.1, comma1, del CGS in relazione all'art.10, comma 6, dello stesso Codice per aver sottoscritto due distinte di gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado un calciatore non ne avesse titolo;
- la Società SSD Certosa Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai presidenti, dirigenti e tesserati nelle attività svolte ai sensi dell'art.1, comma 5, del CGS;
- la Società AS Viterbese Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio calciatore.

Il 10 gennaio 2012, l'AS Viterbese Calcio ha inviato a questa Commissione, e per conoscenza alla Procura federale, una memoria difensiva in cui dichiara la propria estraneità ai fatti, peraltro appresi solo con l'atto del disposto deferimento. Ripercorre succintamente i momenti salienti del rapporto con il calciatore Bordacconi, compreso l'accordo economico di validità annuale, tesserato in data 26 novembre 2010 ed impiegato nella stagione sportiva 2010-2011 in poche partite, in quanto lo staff tecnico non lo riteneva rispondente alle aspettative. Al termine della stagione, infatti, la Società non ha inteso stipulare un nuovo accordo economico ma non ha inserito il giocatore nelle liste di svincolo, inviate il 14 luglio 2011 al Comitato interregionale, al fine di dare ulteriore tempo allo stesso sia per richiedere lo svincolo (entro il 30 luglio) sia per poter utilizzare le liste di trasferimento entro i termini previsti dalle norme. Precisa inoltre che è venuta a conoscenza della richiesta di trasferimento da parte della Società Certosa e della successiva dichiarazione di nullità solo a pratica conclusa e che nella circostanza ha appreso che l'interessato aveva intenzione di ottenere lo svincolo per attivare altro tesseramento, che, in effetti, attraverso la corretta procedura, si è concluso positivamente solo il 2 dicembre 2011.

La memoria si conclude con la richiesta di vedere riconosciuta alla Società l'estraneità ai fatti o in subordine l'applicazione della misura minima prevista dal CGS consistente nell'ammonizione.

Nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2012,

il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Bordacconi: la squalifica di anni 2 (due); per Quatela: l'inibizione per mesi 3 (tre); per il Saba: inibizione di anni 2 (due); per la Società Certosa Calcio: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); per la Società Viterbese: l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Per le parti deferite sono comparsi il Dr. Petrosino per la Viterbese e personalmente il Quatela, il Saba e il Bordacconi. E' intervenuto il Quatela, esponendo alcune considerazioni difensive e concludendo per il proscioglimento. Il Dr. Petrosino si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive depositate nei termini.

Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e ogni addebito rilevato dalla Procura federale risulta incontrovertibilmente provato.

Tra l'altro, la linea difensiva della Viterbese Calcio non sembra esimente rispetto alla responsabilità oggettiva, di cui all'articolo 4, comma 2 del CGS; infatti, nel caso in esame, la Società, pur con l'attenuante della "buona fede", visti il dichiarato minor interesse per il giocatore e la non rinnovata stipula di ulteriori accordi economici per l'anno 2011/2012, avrebbe dovuto comunque - nel rispetto dell'obbligo di vigilare e osservare i comportamenti di coloro che agiscono nella sfera di propria responsabilità in materia di tesseramenti - accertare presso il Comitato Interregionale che il giocatore fosse svincolato e che di conseguenza non fosse più nelle liste della propria squadra.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura Federale, accertate le responsabilità a vari livelli come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue le sanzioni di seguito indicate, applicate non secondo un astratto automatismo normativo ma in base a criteri di natura equitativa basati sulla fattispecie concreta, sull'intensità della colpa e sull'eventuale presenza di dolo, in forza dei quali le sanzioni stesse vanno ricercate non già nell'ambito degli articoli richiamati, bensì negli articoli 18 e 19 del CGS,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge:

- al calciatore Bordacconi: la squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- al presidente Quatela: inibizione per mesi 2 (due).
- al dirigente Saba : inibizione per mesi 2 (due).
- alla Società Certosa Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- alla Società Viterbese: ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA MARIA TERESA CIULLO (all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota N°. 3738/1566 pf10-11/GR/mg del 9.12.2011).

La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n. 3738/1566 del 9 dicembre 2011 ha deferito a questa Commissione il presidente della ASD Bojano, Giovanna Maria Teresa Ciullo, per rispondere della violazione degli articoli 1 e 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'articolo 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Orlando Aquino.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4 comma 1 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la Società Bojano.

La suddetta Commissione, nella riunione del 4 marzo 2011, rilevato l'ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, ha condannato la Società a corrispondere al giocatore la somma di € 2.800,00 dovuta in forza di regolare accordo economico vigente nella stagione sportiva 2010/2011.

La delibera, appellabile ai sensi del citato art. 94 ter, comma 11, risulta formalmente comunicata con raccomandata e relativa ricevuta di ritorno.

La Società non ha né interposto appello che avrebbe sospeso la esecutività del provvedimento né data esecuzione a quanto ingiunto nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva.

Di conseguenza è sanzionabile la condotta ascrivibile all'allora Presidente della stessa Società.

Nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione mesi 6 (sei) per la Sig.ra Giovanna Maria Teresa Ciullo, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla sanzione dell'ammenda di 1.400,00 (€ millequattrocento/00), per la Società ASD Bojano. Nessuno è comparso per le parti deferite; le stesse non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, viste la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura federale, accertate le responsabilità a vari livelli come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue le sanzioni di seguito indicate, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- Ciullo Giovanna Maria Teresa, Presidente della ASD Bojano: la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- la Società ASD Bojano: la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all'epoca dei fatti, Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 342/1842 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all'epoca dei fatti Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 365/1852 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Sica, Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Sica, delle violazioni previste e punite: dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio,

febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Michele Angelo Sica, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Michele Angelo Sica, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Angelo Sica, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società SS Cavese 1919 Srl deferita.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo, per la Società SS Cavese 1919 Srl, l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, presso il campionato allievi regionali di competenza. I difensori si sono rimessi alle decisioni della Commissione, chiedendo applicarsi il minimo della sanzione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La responsabilità diretta della Società SS Cavese 1919 Srl deve essere affermata a fronte del fatto che le circostanze addebitate al proprio tesserato Sica risultano provate dalla documentazione in atti, da cui appunto si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Michele Angelo Sica;

infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, presso il Campionato allievi regionali, alla Società SS Cavese 1919 Srl.

(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all'epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 339/1838 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all'epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 355/1848 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Sigg. Biagioni Fabrizio e Valentini Marco e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Lucchese Libertas 1905 srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Biagioni e Valentini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato della AS Lucchese Libertas 1905 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai due dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno al Sig. Biagioni Fabrizio e al Sig. Valentini Marco e quella di 2 (due) punti di penalizzazione per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PORCEDDA (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 493/1908 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Porcedda Luciano e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Porcedda, all'epoca dei fatti Consigliere Delegato della Società Villacidrese Calcio Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il primo, delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 marzo 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Porcedda risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Porcedda Luciano e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl .

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 631/1865 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 635/1881 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che

ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) per il Sig. Marrocu Siro e della penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Marrocu, all'epoca dei fatti Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il primo, delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nonché ai relativi versamenti delle ritenute di legge. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art.10 del CGS;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Marrocu risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Marrocu Siro e quella della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl.

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PANNUNZIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), Società POMEZIA Srl - (nota N°. 303/1871 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PANNUNZIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl), Società POMEZIA Srl - (nota N°. 302/1864 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che

ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Pannunzio Giuseppe e di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Pomezia Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Pannunzio Giuseppe, Presidente CdA e Legale rappresentante della Società Pomezia Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Pannunzio, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art.10 del CGS;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Pannunzio risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) al Sig. Pannunzio Giuseppe e quella di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Pomezia Srl.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 18 gennaio 2012.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete